

 	 <p style="text-align: center;"><b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b> <b>Istituto Comprensivo "Primo Levi"</b></p> <p style="text-align: center;">Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 – C.U: UF5D2G RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV</p> <p style="text-align: center;">Email: <a href="mailto:rmic8a7009@istruzione.it">rmic8a7009@istruzione.it</a> - <a href="mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it">rmic8a7009@pec.istruzione.it</a></p> <p style="text-align: center;">Sito web: <a href="https://comprensivoprimolevi.edu.it">https://comprensivoprimolevi.edu.it</a></p>	 
---	--	---

## Circolare G/65 P/159

**Ai genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale**

**Al Personale Docente e ATA**

**Al Dsga**

**TRASMESSA VIA @TELEGRAM**

PUBBLICATA IN [Istituto Comprensivo "Primo Levi" \(comprensivoprimolevi.edu.it\)](https://comprensivoprimolevi.edu.it)

OGGETTO: Applicazione LEGGE N. 159/2023 in materia di obbligo scolastico. Indicazioni operative

Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "[Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale](#)" che prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione di docenti e famiglie.

**Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.**

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione" in cui si ridefinisce la disciplina **sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.**

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: punto 4)

*"Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza **entro sette giorni dalla comunicazione** al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda **all'ammonizione del responsabile medesimo** invitandolo ad ottemperare alla legge.*

**In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."**

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da **costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)**.
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **"Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo"**.

In ogni caso, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi, in tutti gli ordini di scuola che rientrano nell'obbligo scolastico.**

Nella speranza di aver fugato ogni dubbio sulla materia, si ribadisce che vige sempre l'obbligo di giustificazione dell'assenza, si invita a una vigilanza sempre più attenta e responsabile sui minori.

**Il dirigente scolastico**

**Marino, 04/12/2023**

*Francesca Toscano(\*)*

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2  
del D.Lgs n. 39/1993*